

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

**Accesso alla liquidità e garanzie: illustrazione degli articoli
1 e 13 del D.L. 23/2020**

Pierpaolo Pescarmona

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, **art. 13**

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Beneficiari	4 PMI E PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI	5 IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI	6 IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI
Garanzia statale	100%	90% Stato +10% Confidi	90% <small>80% finché non sarà concessa l'autorizzazione Ue</small>
Limiti	Prestito non oltre 25mila euro	Prestito non superiore al minore importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro	Importo massimo garantito annuo di 5 milioni
Costi	Accesso gratuito al fondo + Tasso di interesse con cap (il Mef stima ad oggi 1,2%)	Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato	
Procedure	Autocertificazione su danni da Covid 19. Nessuna valutazione del Fondo	Valutazione del Fondo su profilo economico finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi	
Rimborso	Inizio rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni	Non specificato	

Fonte: sole 24 ore 8 aprile 2020

Pierpaolo Pescarmona

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, **art. 13, comma 1, lett. m)**

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

PRESTITI FINO A 25.000 EURO

Garanzia gratuita del 100% sui nuovi finanziamenti concessi sino al 31/12/2020 a PMI e persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione, alle seguenti condizioni:

- 1) attività danneggiata dall'emergenza COVID-19 (**autocertificata**);
- 2) finanziamenti devono prevedere preammortamento di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi;
- 3) importo – massimo 25.000,00 euro - non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (autocertificazione per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività, si considera anche il bilancio/dichiarazione del cedente o locatore);

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, **art. 13, comma1, lett. m)**

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

PRESTITI FINO A 25.000 EURO

(segue)

- 4) al finanziamento è applicato un tasso d'interesse massimo fissato per legge (circa 1,5%) e l'intervento del Fondo è automatico, gratuito e senza valutazione, salvo la verifica formale dei requisiti, anche senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria del Fondo;
- 5) La richiesta dei 25.000 euro non preclude le altre forme di raccolta garantita (quella che conta è il massimale, es ricavi 1 mln max 250k, già raccolti 25k, residuano su altre forme 225k);
- 6) Richiesta da inoltrare all'Istituto di credito, anche mediante mail non certificata, allegando modulistica fornita da Istituto ed allegato 4-bis;
- 7) Si possono chiedere le risorse anche a più banche rispettando il massimale (25.000 euro).

Domande: attese circa 500.000, pervenute c.a. 120.000, istruttoria lunga (27 pagine)

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, **art. 13, comma 1**

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

PRESTITI OLTRE 25.000 EURO

IMPORTO DELLA GARANZIA: garanzia diretta del Fondo è del 90% dell'ammontare finanziato, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi concesse sino al 31/12/2020

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: l'importo del finanziamento non può superare, alternativamente:

- 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
- 2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- 3) Il fabbisogno (autocertificato) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, o 12 mesi per imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, **art. 13, comma 1**

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

PRESTITI OLTRE 25.000 EURO

(segue)

VALUTAZIONE DA PARTE DELLA BANCA: la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione abitualmente adottato.

Per l'accantonamento di rischio della banca finanziatrice tale modello di valutazione si basa esclusivamente sul modulo economico-finanziario.

ovvero

NO Valutazione andamentale (es. Scaduto Sbf) , ma SOLO Valutazione STRUTTURA ECONOMICA FINANZIARIA (es. bilanci) e Going Concern (continuità) al 31/12/19.

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, **art. 13, comma 1**

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

PRESTITI OLTRE 25.000 EURO

(segue)

SITUAZIONE DEL BENEFICIARIO: garanzia concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», a condizione che classificazione non sia precedente al 31.01.2020.

Escluse le esposizioni classificate come «sofferenze»;

SOGGETTI IN PROCEDURA: A determinate condizioni, la garanzia è concessa anche alle imprese che in data successiva al 31.12.2019 sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato.

Procedure interne Istituti di credito avviate, a breve primi esiti

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, **art. 1**

INTERVENTO DI SACE (oltre 5 mil.ni)

Beneficiari	1 IMPRESE CON MENO DI 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA E FATTURATO FINO A 1,5 MILIARDI	2 IMPRESE CON OLTRE 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA O CON FATTURATO TRA 1,5 E 5 MILIARDI	3 IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 5 MILIARDI
Garanzia statale	90%	80%	70%
Limiti	Clausole su dividendi, occupazione, made in Italy		
Costi	Costi di istruttoria + Per Pmi: in rapporto a importo garantito, 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno Per grandi: 0,5% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto quinto e sesto anno		
Procedure	L'impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione, se positiva trasmette richiesta di garanzia alla Sace che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finanziamento		
Rimborso	6 ANNI		

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

Fonte: sole 24 ore 8 aprile 2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, art. 1

INTERVENTO DI SACE (oltre 5 mil.ni)

- SOGGETTI** imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI (finanziamento 5 mil.ni)
- CONDIZIONI** al 31 dicembre 2019 l'impresa non era «impresa in difficoltà» ai sensi dei Regolamenti comunitari
- al 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea il beneficiario assume l'impegno (per sé e le altre imprese del gruppo con sede in Italia) a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, **art. 1**

INTERVENTO DI SACE (oltre 5 mil.ni)

REGOLE FINANZIAMENTI

- 1) durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi
- 2) l'importo non può superare il maggiore tra:
 - il doppio dei costi del personale relativi al 2019 come risultanti dal bilancio o autocertificati se bilancio non approvato (costi attesi per i primi due anni di attività per imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019);
 - il 25% del fatturato annuo del beneficiario nel 2019 (da bilancio o dichiarazione fiscale);
- 3) il finanziamento, concesso sino al 31/12/2020, deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti/attività in Italia;
- 4) le commissioni saranno regolate da meccanismo complesso che comunque dovrebbe comportare costi minori di quelli applicati in assenza di garanzia (come al solito è bene sempre procedere a negoziazione!)

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 23 del 8-4-2020, **art. 13, comma 1, lett. e)**

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

OPZIONE DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO

Opzione: ristrutturare il debito esistente (es chirografari senza garanzia del MCC, finanziamenti a breve revolving, linee di anticipo ordini, scoperti di cc strutturali e significativi)

CONDIZIONI le nuove erogazioni devono superare di almeno il 10% quelle estinte (in pratica estinzione debiti pari a 100 a fronte di nuova operazione garantita pari a 110)

- probabile risparmio in termini di tasso visto che la banca, riduce dell'80% / 90% il rischio (prima finanziamento di 100 con rischio 100, dopo finanziamento 110 rischio 22, o 11)
- ma la liquidità aggiuntiva è solo pari al 10%

Att.ne circolare del 24 aprile 2020 ABI: i crediti garantiti al 100% dal Fondo PMI non possono essere utilizzati per compensare vecchi prestiti o scoperture di conto corrente.

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 18 del 17-3-2020 (cd "cura Italia") – art. 56

MORATORIA DEBITI

SOGGETTI PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE* (comprendendo quindi anche i professionisti), aventi sede in Italia e danneggiate dall'epidemia di COVID-19

FORMALITA' comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia

CONDIZIONI al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori

CHIARIMENTI ABI 24 MARZO 2020

compresa anche la rata del 30 settembre; solo su finanziamenti ante 17 marzo 2020; anche per imprese che nei 24 mesi precedenti hanno ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione

*PMI occupano meno di 250 persone (piccola 50, micro 10), il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR (piccola 10, micro 2) oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (piccola 10, micro 2)

Pierpaolo Pescarmona

Accesso alla liquidità e garanzie: articoli 1 e 13 del D.L. 23/2020

d.l. n. 18 del 17-3-2020 (cd "cura Italia") – art. 56

MORATORIA DEBITI

OPERAZIONI AGEVOLATE

APERTURE DI CREDITO a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

PRESTITI NON RATEALI (anche insoluti autoliquidanti) con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

MUTUI e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Pierpaolo Pescarmona